

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI (F.I.S.E.)

Codice Etico

Approvato con Delibera n. 12 del 18 luglio 2013 del Commissario Straordinario

INDICE

1. PREMESSA

1.1 Il Codice Etico

2. I PRINCIPI DI RIFERIMENTO NELLA OPERATIVITA' FEDERALE

2.1 Il principio di legalità

2.2 Il principio di trasparenza e integrità

2.2.1 Il sistema dei controlli interni

2.2.2 Il sistema contabile

2.2.3 Il Bilancio della Federazione

2.2.4 I Principi antiriciclaggio

2.3 I doveri di onestà ed equità

2.3.1 I rapporti con i fornitori

2.3.2 I rapporti con i consulenti e collaboratori

2.3.3 I rapporti con la pubblica Amministrazione

2.3.4 I rapporti dei dipendenti con le Federazioni sportive Nazionali

2.3.5 I rapporti con le società partecipate

2.4 I doveri di correttezza e di lealtà

2.4.1 1 La salvaguardia del patrimonio

2.4.2 La riservatezza

2.4.3 La comunicazione federale

2.4.4 La privacy

2.5 I principi informativi delle politiche del personale

2.5.1 Il rispetto delle Risorse Umane

2.5.2 I comportamenti nei luoghi di lavoro e all'esterno

2.5.3 La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

3. APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DELLE VIOLAZIONI

3.1 Applicazione del Codice Etico

3.2 Le segnalazioni

3.3 L'Organismo di Vigilanza

3.4 Le sanzioni

1. PREMESSA

La FISE ha lo scopo di promuovere, regolamentare e sviluppare in Italia gli Sport Equestri, di attuare programmi di formazione di cavalieri e tecnici nonché quello di promuovere e mantenere relazioni con le associazioni sportive internazionali.

Ha inoltre lo scopo di sviluppare l'attività agonistica finalizzata all'attività internazionale nell'ambito delle direttive impartite dalla FEI, in armonia con le deliberazioni del CIO e del CONI.

Le finalità istituzionali sono attuate e perseguite nel rispetto del principio della democrazia interna e di partecipazione all'attività sportiva in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, con esclusione di qualsiasi ingerenza razziale, politica o religiosa.

Per l'attuazione degli scopi sociali, la FISE potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, industriali, finanziarie (in qualità di parte finanziata) e quant'altro che risulti utile per conseguire i propri scopi a giudizio dell'organo amministrativo, inclusa l'assunzione di partecipazioni o interessenze in altre società. In particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, potrà dar corso alla costruzione di impianti o strutture sportive, inclusa l'acquisizione delle relative aree, sia in proprietà che in diritto di superficie o in concessione od altro titolo, nonché l'acquisto di immobili per scopi connessi alla propria attività; organizzare eventi e manifestazioni sportive nonché manifestazioni collaterali, promuovere e pubblicizzare la propria attività e la propria immagine anche utilizzando modelli, disegni, emblemi, loghi e quant'altro, direttamente o a mezzo terzi; svolgere ogni e qualsiasi altra attività per il conseguimento degli scopi sociali.

La FISE aspira a mantenere il rapporto di fiducia con tutti i soggetti che contribuiscono al raggiungimento della sua missione ed intende operare nel pieno rispetto della legge e dei principi di chiarezza e trasparenza e prevenire il rischio di comportamenti non etici.

In particolare, la convinzione di agire a vantaggio della Federazione non giustifica assolutamente l'adozione di comportamenti in contrasto con i principi indicati nel presente Codice.

1.2 Il Codice Etico

Il Codice Etico ha la finalità di definire con chiarezza e accuratezza l'insieme dei valori e doveri etici e comportamentali a cui devono conformare la propria condotta tutti i soggetti che operano "nel" e "per" la FISE, nei diversi ruoli, ambiti e competenze.

Il Codice Etico rappresenta la fondamentale garanzia del corretto e trasparente funzionamento della Federazione nel perseguimento della propria missione istituzionale e dei propri obiettivi ed è posto a tutela delle aspettative etiche e di condotta morale di tutti i portatori di interesse.

Il Codice Etico è approvato dal Consiglio Federale ed è vincolante per tutti i soggetti che operano in nome e per conto della Federazione. E' da ritenersi parte integrante del rapporto di lavoro.

Nell'ambito del sistema di controllo interno, il Codice Etico definisce le linee guida per la condotta etica federale a tutti i livelli dell'organizzazione ed è parte integrante del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato dalla FISE che ha nominato un Organismo di Vigilanza al fine di vigilare sull'efficace funzionamento, sull'adeguatezza e sull'osservanza del Codice Etico e del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo.

Copia del presente Codice etico è consegnata ad ogni componente del Consiglio Federale e viene distribuita a tutti i dipendenti ed è portata a conoscenza di tutti i collaboratori, a vario titolo, al momento in cui si instaura il rapporto con la Federazione, richiedendone il rispetto e prevedendo, in caso di inosservanza, adeguate sanzioni disciplinari o contrattuali adottabili secondo i criteri di proporzionalità ed immediatezza propri dei provvedimenti disciplinari.

2. I PRINCIPI DI RIFERIMENTO NELLA OPERATIVITA' DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI (F.I.S.E.)

I principali valori e i doveri etici a cui la FISE si ispira e che sono dichiarati espressamente nel presente documento sono:

- il principio di legalità;
- il principio di trasparenza e integrità;
- i doveri di onesta ed equità;
- i doveri di correttezza e lealtà;
- i principi informativi delle politiche del personale.

2.1 Il principio di legalità

La FISE, nello svolgimento delle proprie attività, agisce nel rispetto delle disposizioni legislative applicabili vigenti in Italia o nelle Nazioni in cui si trova e delle disposizioni contenute nel presente Codice Etico e nelle proprie procedure e Regolamenti.

La FISE adotta tale principio di legalità come inderogabile e i destinatari devono impegnarsi al rispetto di tali leggi e Regolamenti.

Tale impegno deve valere chiunque abbia rapporti con la F.I.S.E..

Tutti i soggetti "interni" (es.: dipendenti, dirigenti,..) ed "esterni" (es.: fornitori, consulenti,...) devono conformarsi sostanzialmente e non solo formalmente al principio di legalità, che non deve essere inteso come rispetto formale delle disposizioni definite in relazione ad una situazione o un comportamento specifico.

Tale principio comporta la necessità di conformare i propri comportamenti non solo alle disposizioni di legge, ma anche ai complementari principi morali applicabili.

2.2 Il principio di trasparenza e integrità

La F.I.S.E. garantisce trasparenza di azione e il diritto a essere informato dell'associato, oltre che nei casi previsti dalla normativa vigente, su ogni circostanza ritenuta di interesse.

La F.I.S.E. si impegna ad informare la propria gestione alla trasparenza ed al buon governo al fine di proteggere e sviluppare il proprio patrimonio e garantire il raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Tutti i soggetti che venissero a conoscenza di omissioni, falsificazioni o gravi negligenze nelle registrazioni contabili, nelle documentazioni di supporto o nell'informativa finanziaria sono tenuti a riferirne (vedi paragrafo 3.2 "Le segnalazioni").

Pratiche e comportamenti ordinate al compimento di frodi e al raggiro dei sistemi di controllo interno ed esterno sono tassativamente vietate dalla FISE, chiunque ne venisse a conoscenza è tenuto a riferirne (vedi paragrafo 3.2 "Le segnalazioni").

2.2.1 Il sistema dei controlli interni

La FISE si impegna a diffondere, a tutti i livelli, una cultura interna caratterizzata dalla consapevolezza dell'esistenza dei controlli e orientata all'esercizio del controllo stesso. A tal fine la FISE adotta e sviluppa un sistema di controllo interno in grado di identificare e prevenire i rischi connessi a:

- l'affidabilità delle informazioni finanziarie e operative;
- l'efficacia e l'efficienza delle operazioni;
- la salvaguardia del patrimonio;
- la conformità a leggi e regolamenti.

2.2.2 Il Sistema contabile

Il sistema contabile, elemento fondamentale del sistema di controllo interno, deve garantire che ogni operazione o transazione sia correttamente e tempestivamente registrata secondo i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili applicabili.

Ogni transazione deve essere autorizzata, accurata e corretta.

Deve essere inoltre garantita la trasparenza e la verificabilità delle operazioni, archiviando la documentazione di supporto in modo ordinato e accurato.

2.2.3 Il Bilancio della Federazione

Il Bilancio della Federazione è reso pubblico, non appena approvato dal CONI, attraverso il sito internet istituzionale.

Il Bilancio ed in genere l'informativa finanziaria della Federazione deve essere conforme alle norme di legge ed ai principi contabili applicabili ed in particolare deve essere:

- comprensibile e ordinato nel modo in cui sono presente le voci;
- completo rispetto alle informazioni rilevanti;

- veritiero, sia in termini di esatta rilevazione dei dati oggettivi che di corretti processi valutativi dei dati stimati;
- corretto, sia sotto il profilo tecnico, in termini di criteri adottati per la determinazione dei valori, che sotto il profilo etico, in termini di rispetto pieno e leale delle norme e dei principi applicabili.

2.2.4 I principi antiriciclaggio

La FISE non deve in alcun modo e in nessuna circostanza essere implicata in vicende relative al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali.

La FISE si impegna a rispettare tutte le norme e disposizioni, sia nazionali che internazionali, in tema di antiriciclaggio.

A tal fine è sancito:

- il divieto di accettare e eseguire ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili e per i quali non sia tracciabile il pagamento (importo, nome/denominazione, indirizzo e numero di conto corrente);
- l'obbligo di utilizzare operatori finanziari abilitati per la realizzazione di ciascuna delle operazioni di cui sopra;
- il divieto di utilizzo del contante o altro strumento finanziario al portatore, ad eccezione di quanto previsto nelle disposizioni federali, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie, nonché il divieto di utilizzo di conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia.

2.3 I doveri di onestà ed equità

2.3.1 I rapporti con i fornitori

Il rapporto della Federazione con i fornitori si basa sulla uniformità ed equità di trattamento garantendo la massima trasparenza ed efficienza dei processi di acquisto ovvero evitando trattamenti di favore.

A tal proposito, sono bandite e perseguite pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni di vantaggi, corresponsione di benefici materiali e immateriali nonché di altri vantaggi finalizzati a influenzare le selezioni e le trattative.

I processi di acquisto sono effettuati sulla base delle prescrizioni di legge, dei regolamenti e delle procedure interne e sono improntati alla ricerca dell'economicità della gestione.

Tale ricerca non può mai giustificare una condotta contraria ai principi di lealtà, correttezza ed equità, ovvero i rapporti con i fornitori devono essere improntati al senso di responsabilità e reciproco rispetto.

La Federazione può avvalersi di apposite commissioni per la selezione dei fornitori.

Se l'obiettività e l'indipendenza di uno o più componenti di tali commissioni o di personale coinvolto nel processo di acquisto sono o appaiono compromesse in

merito ad uno o più fornitori in trattativa, le circostanze di tale condizionamento devono essere rese note, anche dall'interessato, in modo formale e ad un livello decisionale appropriato.

A tale interessato può o deve, in relazione al grado di condizionamento, essere preclusa la possibilità di partecipare alla specifica selezione.

Il condizionamento è oggettivamente presunto se l'interessato, o persone ad esso legate da vincoli di parentela e affinità, hanno svolto incarichi di consulenza o altro tipo nei precedenti 18 mesi presso uno dei fornitori in trattativa.

I dipendenti della Federazione e i componenti delle Commissioni, nonché persone ad essi legati da vincoli di parentela e affinità, a qualsiasi titolo coinvolti nel processo di acquisto, non possono accettare doni, beni ed altre utilità connessi al proprio rapporto di lavoro presso la Federazione, salvo quanto consentito secondo le consuetudini e comunque tali omaggi e doni devono essere tali da non compromettere l'integrità e la reputazione della FISE e da non influenzare l'autonomia di giudizio del destinatario.

Nel caso in cui vengano offerti doni, beni od altre utilità in contravvenzione a quanto suddetto o si ricevano pressioni illegittime, è necessario darne tempestivamente comunicazione al responsabile dell'ufficio di appartenenza (vedi capitolo 3.2 "le segnalazioni").

Nei contratti con i fornitori sono presenti apposite clausole relative al rispetto del Codice Etico e del modello organizzativo adottato nonché al rispetto della normativa in materia di lavoro e sulla privacy.

2.3.2 I rapporti con i consulenti e collaboratori

Nella individuazione e nella selezione dei consulenti e dei collaboratori, la Federazione ha cura di considerare la loro competenza professionale, reputazione, indipendenza, capacità organizzativa e idoneità alla corretta e puntuale esecuzione delle obbligazioni contrattuali e degli incarichi affidati nel rispetto della normativa vigente nonché dei principi contenuti nel Codice Etico.

Gli apporti professionali e commerciali devono essere improntati a impegno e rigore professionale e devono, in ogni momento, essere allineati al livello di professionalità e responsabilità che caratterizza la Federazione.

I soggetti federali che partecipano ai processi di selezione dei consulenti e dei collaboratori devono:

- evitare ogni conflitto di interessi e condizionamento diretto a realizzare situazioni di favore o di privilegio;
- verificare che non vi siano risorse interne disponibili che possiedano le competenze per svolgere tali incarichi;
- verificare che i consulenti o i collaboratori dispongano di mezzi, anche finanziari, strutture organizzative, competenze tecniche ed esperienza, sistemi di qualità e risorse adeguate alle esigenze;

- verificare la presenza o richiedere l'autocertificazione dei requisiti di onorabilità e di professionalità;
- richiedere il rispetto della normativa in materia di lavoro e sulla privacy.

2.3.3 I rapporti con la Pubblica Amministrazione

I rapporti della FISE con la Pubblica Amministrazione sono improntati alla massima legalità e correttezza.

Sono bandite e perseguite pratiche di corruzione, favori illeciti, comportamenti collusivi, sollecitazioni di vantaggi, corresponsione di benefici materiali e immateriali nonché di altri vantaggi.

La FISE intrattiene necessarie relazioni, nel rispetto dei ruoli e delle funzioni attribuite in base alla legge. Per compiere la propria missione, la Federazione può inoltre avere contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione Centrale e Locale.

Tali contatti sono limitati alle funzioni preposte, per le sole finalità autorizzate e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e non possono in alcun modo compromettere l'integrità della FISE.

E' fatto divieto di influenzare e condizionare le attività di pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio, effettuate verso la FISE, nell'espletamento dei propri doveri attraverso l'offerta, diretta o attraverso intermediari, di somme di denaro, di incarichi e consulenze, sponsorizzazioni o altre utilità ai soggetti suddetti o a persone ad essi legati da vincolo di parentela e affinità.

La FISE non eroga contributi diretti o indiretti e sotto qualsiasi forma a partiti, movimenti, comitati politici organizzazioni politiche e sindacali, né a loro rappresentanti e candidati.

Gli atti di cortesia, come omaggi e forme di ospitalità, verso rappresentanti delle Istituzioni, pubblici ufficiali e pubblici dipendenti, sono consentiti secondo le consuetudini e comunque devono essere tali da non compromettere l'integrità e la reputazione della Federazione e da non influenzare l'autonomia di giudizio del destinatario.

2.3.4. I rapporti dei dipendenti con altre istituzioni sportive

I dipendenti della Federazione che intendono ricoprire o ricoprono cariche negli Organi di altre Istituzioni sportive devono rendere note, formalmente e tempestivamente alla FISE tali volontà o circostanze.

In tali casi, la FISE deve valutare la presenza e l'impatto di possibili conflitti di interesse e condizionamenti. Tale valutazione deve essere effettuata ad un livello decisionale Federale appropriato in relazione al tipo e grado di eventuale conflitto e condizionamento.

Al dipendente interessato, in relazione al tipo e grado di condizionamento, può o deve essere preclusa la possibilità di:

a) ricoprire le suddette cariche;

- b) partecipare a processi operativi e/o decisionali federali che presentano potenzialmente e/o per loro natura un conflitto di interessi;
- c) partecipare a processi operativi e decisionali federali, ma solo nel momento in cui si presenta oggettivamente un conflitto di interessi specifico.

Se le preclusioni sub b e c incidono sulla efficienza e/o sull'efficacia della prestazione lavorativa del dipendente o la limitano in modo eccessivo, deve essere preclusa la possibilità di ricoprire le suddette cariche.

2.3.5 I rapporti con le società partecipate

La FISE e le Società da essa partecipate definiscono i propri sistemi di deleghe e le proprie procedure al fine di prevenire i potenziali conflitti di interesse e condizionamenti relativamente alle operazioni reciproche.

Il dipendente che, in relazione a suddette operazioni, si venga a trovare comunque in una specifica, concreta e circoscritta situazione di conflitto o di possibile condizionamento deve rendere note alla Federazione tali circostanze al fine della loro tempestiva risoluzione.

2.4 Doveri di correttezza e di lealtà

La Federazione riconosce il dialogo leale e il corretto confronto come principi portanti nell'espletamento della propria missione e nella creazione di valore.

Tutti nell'ambito delle loro attività devono tenere una condotta ispirata ai principi di correttezza e lealtà, evitando atti e comportamenti caratterizzati da animosità o conflittualità, mantenendo rapporti improntati a fiducia e collaborazione, ispirati a reciproco rispetto.

Verso l'esterno tale principio si realizza, ad esempio, ponendo in essere rapporti professionali corretti ed equi con clienti e fornitori e ascoltando i principali interlocutori anche istituzionali.

All'interno tale principio si espleta, ad esempio, nel riconoscimento del diritto dei lavoratori a costituire rappresentanze e nel riconoscimento del ruolo delle organizzazioni sindacali.

Il personale della Federazione deve svolgere le proprie attività con impegno professionale, rigore morale e correttezza gestionale, anche al fine di tutelare l'immagine della Federazione.

Non si deve abusare del ruolo rivestito all'interno della Federazione, né porre in essere atti contrari ai doveri di ufficio, né omettere o posticipare un atto per interessi personali.

2.4.1 La salvaguardia del patrimonio

Il personale della FISE nonché i consulenti e i collaboratori e i fornitori sono tenuti a salvaguardare il patrimonio federale, custodendo i beni mobili e immobili, le risorse

tecnologiche e i supporti informatici, le attrezzature, i prodotti aziendali, le informazioni e/o il know-how della Federazione.

In particolare, si prescrive di usare i beni della FISE secondo le procedure e le indicazioni fornite dalla Federazione per prevenirne l'uso non autorizzato o il furto e comunque con diligenza del buon padre di famiglia.

I dipendenti e i collaboratori sono responsabili del corretto utilizzo degli strumenti e delle applicazioni informatiche in dotazione quali strumenti di lavoro.

Al fine di non compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici aziendali e nell'interesse e a salvaguarda dell'immagine della Federazione, i dipendenti e i collaboratori:

- non utilizzano strumenti e applicazioni informatiche per scopi illeciti;
- non utilizzano la posta elettronica aziendale a scopi privati e non inviano messaggi minatori e ingiuriosi o utilizzano un linguaggio volgare per recare offese;
- non navigano su internet a scopi privati;
- non navigano su siti internet con contenuti indecenti, disdicevoli o oltraggiosi;
- non utilizzano i servizi telefonici federali (compresi quelli cosiddetti "VOIP") a scopi illeciti o privati.

2.4.2 La riservatezza

Tra i beni federali, sono di particolare rilievo le informazioni e i dati in possesso della Federazione che si è dotata di procedure e clausole contrattuali al fine di garantire:

- l'integrità delle informazioni;
- la liceità del trattamento dei dati da parte dei soli soggetti autorizzati;
- la riservatezza delle informazioni.

Ciascun dipendente o collaboratore, nonché fornitore, è tenuto a tutelare la riservatezza e confidenzialità delle informazioni apprese in ragione delle proprie mansioni.

Tutte le informazioni, conoscenze e dati acquisiti, direttamente o indirettamente, nello svolgimento delle proprie funzioni o mansioni non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate a terzi in assenza di esplicita autorizzazione dal livello federale adeguato.

2.4.3 La comunicazione Federale

Le informazioni e le comunicazioni della Federazione destinate all'esterno devono essere veritiere e corrette.

Nelle relazioni con l'esterno, la diffusione di informazioni deve essere effettuata dalle sole funzioni preposte e deve essere approvata dal livello federale adeguato.

I rapporti con i mass media, anche sotto forma di mera partecipazione a trasmissioni televisive o radiofoniche, spettano esclusivamente alle funzioni federali ed ai dipendenti a ciò espressamente delegati per ruolo o appositamente autorizzati.

Nessun dipendente o collaboratore può fornire informazioni ai rappresentanti dei mass media senza l'autorizzazione delle funzioni competenti.

2.4.4 La Privacy

La Federazione si uniforma alle prescrizioni in materia di protezione dei dati personali e sensibili di cui al d. lgs, n. 196 del 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni, integrazioni e regolamenti attuativi).

Con riguardo al trattamento dei dati personali, la Federazione si impegna a trattare i dati in modo lecito, corretto, esatto, pertinente e non eccedente, garantendo i diritti dell'interessato e mettendo in atto specifiche cautele volte a informare ciascun dipendente e collaboratore incaricato del trattamento sulla natura del trattamento, sulle sue modalità e sugli ambiti di comunicazione.

2.5. Principi informatori delle politiche del personale

2.5.1 Il rispetto delle Risorse Umane

Le risorse umane sono considerate elemento essenziale per l'esistenza della Federazione.

La F.I.S.E. riconosce il loro valore e si impegna a sviluppare ed accrescere le capacità e le competenze possedute da ciascun collaboratore anche attraverso la partecipazione del personale ad iniziative di formazione.

Le funzioni federali competenti devono creare un ambiente di lavoro nel quale caratteristiche od orientamenti personali non possono dar luogo a discriminazione alcuna e devono adottare decisioni nei confronti dei dipendenti atte a garantire che vengano applicati criteri di merito e di competenza professionale, assicurando a tutti eguali opportunità con riferimento ad ogni aspetto del rapporto di lavoro.

Al fine di valorizzare le capacità e le competenze di ciascuna risorsa ed affinché ciascuno possa esprimere il proprio potenziale, le funzioni federali, ciascuna per le proprie competenze, devono inoltre selezionare, assumere, retribuire, formare e gestire i dipendenti in modo tale che tutti possano godere di un trattamento equo ed imparziale indipendentemente da sesso, età, nazionalità, religione, etnia.

La Federazione vieta di ricercare informazioni o effettuare indagini sulle opinioni, i gusti personali e, in generale, sugli aspetti privati dei dipendenti, anche se presenti sui social network.

La Federazione adotta particolari attenzioni e, quando opportuno, fa divieto di assunzione o di affidamento di incarichi e consulenze a soggetti, anche istituzionali, con compiti di sorveglianza e controllo sulla Federazione stessa.

Tale principio è ritenuto applicabile anche per le persone legate da vincoli di parentela e affinità a tali soggetti.

2.5.2 I comportamenti nei luoghi di lavoro e all'esterno

Il rispetto della dignità individuale si estrinseca nella protezione dell'integrità fisica e morale del personale e nella sua valorizzazione e realizzazione.

La Federazione si impegna a rimuovere le barriere fisiche che compromettono l'accesso alle proprie sedi e le possibilità lavorative di persone con handicap.

La Federazione condanna ogni discriminazione in base all'età, al genere, alla sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose dei propri dipendenti, collaboratori e fornitori. Non è ammesso in alcuno modo creare un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile e discriminatorio nei confronti dei lavoratori o di particolari categorie o gruppi di lavoratori.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono vietati:

- comportamenti di offesa e violenza psicologica o fisica;
- le molestie sessuali, intendendo per tali la subordinazione delle possibilità di crescita professionale, o di altri vantaggi, alla prestazione di favori sessuali o le proposte di rapporti privati indesiderati dal destinatario e in quanto tali suscettibili di creare turbamento;
- le molestie che, anche attraverso l'abuso di posizione gerarchica, tendano a creare un ambiente di lavoro ostile nei confronti di singoli lavoratori o di gruppi di lavoratori;
- comportamenti ingiustificati e volontari che interferiscano negativamente con l'esecuzione di prestazioni lavorative di altri lavoratori o che facciano da intralcio rispetto alle prospettive di carriera di altri lavoratori;
- allusioni o riferimenti, discriminatori od offensivi, a disabilità, menomazioni o a qualunque forma di diversità.

2.5.3 La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

La Federazione assicura la creazione e la gestione di ambienti e luoghi di lavoro adeguati e conformi alle legge in relazione alla salute e della sicurezza dei lavoratori, tuttavia solamente l'attenzione di tutti contribuisce a rendere effettiva ed efficace la prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro, ed in particolare i lavoratori devono contribuire alla salvaguardia della propria sicurezza rispettando le norme e gli standard previsti, sensibilizzando i colleghi a fare altrettanto e segnalando ai responsabili le eventuali lacune o gli ambiti di miglioramento.

Ciascun lavoratore deve astenersi dal prestare la propria attività sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti, o altre sostanze che sortiscano analogo effetto, e di consumare tali sostanze nel corso della prestazione lavorativa.

Sono equiparati ai casi precedenti gli stati di dipendenza cronica da alcool e stupefacenti che abbiano incidenza sulla prestazione lavorativa e che possano turbare il normale svolgimento della stessa.

La Federazione si impegna a far rispettare nei luoghi di lavoro il divieto di fumo di cui all'art. 51 della Legge 16/01/2003 n.3.

La funzione federale responsabile deve diffondere la consapevolezza dei rischi e la conoscenza delle misure preventive con adeguate iniziative e con la massima accessibilità della documentazione, mantenere aggiornate le procedure di prevenzione e fornire istruzioni operative chiare e comprensibili.

In nessun caso l'osservanza delle misure di sicurezza può essere subordinata all'interesse per la realizzazione dei risultati, per il vantaggio economico o per il rispetto dei tempi previsti.

3. APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DELLE VIOLAZIONI

3.1 Applicazione del Codice Etico

La Federazione si impegna a divulgare e diffondere il Codice Etico presso tutti i destinatari e, se ritenuto opportuno, anche con modalità e strumenti differenti per categoria di destinatari, nonché ad aggiornare e revisionare il Codice sulla base di eventuali cambiamenti normativi, dell'esperienza di casistiche non contemplate, di segnalazioni ed altre necessità.

La Federazione richiede:

- ai destinatari interni di prendere visione del Codice Etico e di rispettare i comportamenti richiesti nell'ambito delle attività di ciascuno, ma anche di cooperare affinché il Codice venga rispettato in tutta la Federazione;
- ai destinatari esterni (fornitori, collaboratori ecc.), di rispettare le norme di comportamento previste dal Codice (sicurezza, riservatezza, ecc.) nelle loro relazioni con la Federazione. I destinatari esterni possono prendere visione del presente documento nel sito internet federale e, comunque, sono informati anche attraverso apposite clausole contrattuali.

I principi riportati nel presente Codice Etico valgono, in quanto compatibili, anche nel rispetto della figura del Cavallo nei confronti del quale ogni soggetto dovrà mantenere adeguati comportamenti etici, legali e un comportamento rispettoso della figura del Cavallo inteso quale atleta.

3.2 Le Segnalazioni

La Federazione considera le segnalazioni, anche anonime, come effettuate in buona fede e come un gesto di lealtà nei confronti della Federazione e si dota di strumenti e procedure in grado di garantire la riservatezza e la tutela dei segnalanti anche in relazione ad eventuali ritorsioni, disagi e discriminazioni di qualunque tipo.

Nello stesso spirito di lealtà, la Federazione richiede che le segnalazioni siano effettuate in forma non anonima.

Le segnalazioni possono essere effettuate da dipendenti o soggetti esterni (colaboratori, fornitori,..).

Le segnalazioni possono essere relative a:

- a) chiarimenti interpretativi, richieste di integrazione e modifica del Codice Etico;
- b) violazioni dello stesso.

Per quanto riguarda i dipendenti, le segnalazioni sub a e b devono essere condivise col proprio responsabile, che deve fornirne una valutazione in termini di rilevanza del contenuto ed eventualmente riportare la segnalazione all'Organismo di Vigilanza tramite i canali di informazione e comunicazione messi a disposizione dalla Federazione.

In relazione alle segnalazioni sub a e b, i dipendenti e soggetti esterni possono anche rivolgersi direttamente all'Organismo di Vigilanza attraverso i canali di informazione e comunicazione messi a disposizione dalla Federazione, la quale garantisce attraverso adeguati strumenti e procedure la riservatezza sull'identità del segnalante e la confidenzialità sui contenuti della segnalazione, fatti salvi gli obblighi di Legge.

Le segnalazioni saranno trattate con la massima confidenzialità da parte dell'Organismo di Vigilanza (OdV) e tutte le violazioni riferite saranno immediatamente oggetto di indagine. A tal fine verrà indicato un indirizzo di posta elettronica dell'OdV cui potranno essere inoltrate le notizie di violazione del Codice Etico.

In caso di accertata violazione, L'Organismo di Vigilanza ne comunica l'esito al Segretario Generale, che promuove le azioni e i meccanismi sanzionatori e correttivi e le eventuali comunicazioni alle autorità competenti, dandone notizia al Consiglio Federale.

Le segnalazioni relative a eventuali violazioni dell'Organismo di Vigilanza devono essere indirizzate al Consiglio Federale affinché questo svolga le indagini ritenute necessarie e/o opportune.

3.3 L'Organismo di Vigilanza

Al fine di assicurare una scrupolosa osservanza e un'omogenea interpretazione del Codice Etico il Consiglio Federale nomina, ai sensi dell'art.6 del d.lgs.231/01, un Organismo di Controllo Interno (OdV) dotato di un proprio Regolamento di funzionamento, al quale sono attribuiti i seguenti compiti in relazione al Codice Etico:

- controllarne il rispetto e la diffusione;
- valutarne le necessità di revisione;
- sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale eventuali revisioni;
- ricevere le segnalazioni di chiarimenti o violazioni e valutarne i contenuti;
- segnalare le eventuali violazioni al Consiglio Federale verificando la conformità e l'effettiva applicazione delle misure eventualmente irrorate.

3.4 Le Sanzioni

La violazione dei principi fissati nel presente Codice compromette il rapporto fiduciario con la Federazione e produce provvedimenti ed azioni proporzionate alla gravità della violazione, uniformi e imparziali.

In tal senso, come previsto da apposite clausole contrattuali, la violazione delle norme contenute nel Codice Etico da parte di fornitori e consulenti costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale con ogni conseguenza di legge e riserva di ogni ulteriore azione a tutela della Federazione.

Per i dipendenti della Federazione l'osservanza del Codice Etico deve considerarsi parte integrante delle obbligazioni contrattuali previste dagli artt. 2104 e 2105 del codice civile e di quelle derivanti dal rispetto del Contratto Collettivo Nazionale Coni Servizi S.p.A. e Federazioni Sportive Nazionali.

La Federazione si impegna a prevedere ed irrogare con coerenza, imparzialità ed uniformità, sanzioni proporzionate, a seconda della loro gravità, alle rispettive violazioni del Codice Etico e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro.